



Comune di Portopalo di Capo Passero

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Ufficio Tecnico

Tel.: 0931 / 843003 - pec: comunecp.areatecnica@pec.it e-mail: comunecp.areatecnica@tin.it - C.C. Postale 11042967 - Cod.Fisc.: 00196880892

Oggetto: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l'istanza presentata in data 3/11/2023 prot.n°12445 dall'Arch. Guzzardi Valeria, nata a Catania (CT) il 22/07/1976, con studio in Siracusa (SR) nella via di Villa Ortisi n°34 A, nella qualità di C.T.U. incaricata dal Tribunale di Siracusa in merito alla Procedura n.202/2013 Sez. Esec. Imm. del Tribunale di Siracusa;

VISTO il D.A. n°652 /DRU del 17/11/97 pervenuto a questo Comune in data 26/11/97

VISTA la legge 13 agosto, n. 19, "norme per il governo del territorio";

VISTO l'art. 30 comma 2 del D.P.R. n.380/2001, recepito dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (ex art.47 della Legge 28/02/1985 n°47);

VISTO l'art.2 della L.R. n°23/98;

VISTO il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n.5040 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana del 20 Ottobre 2017 di approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14-17 ricadenti nella Provincia di Siracusa, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.12 del 16/03/2018 (n.15)

C E R T I F I C A

che lo stacco di terreno posto in tenere di Portopalo di Capo Passero, distinto nel N.C.T. al **folgio di mappa n.34**, particelle **47, 519 e 753**, nel P.R.G. vigente ricade in **Zona "E"**, con i vincoli e le limitazioni appresso specificate.

"ZONA AGRICOLA "E". Generalità e classificazione delle zone "E"

1 - Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non solamente come funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale;

2 - In queste zone sono consentite abitazioni, servizi e attrezzature necessarie alle attività di cui sopra, nonché impianti o manufatti Edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere regionale di risorse naturali, purché il numero degli addetti non sia superiore a 20 unità così come previsti dall'art. 22 della Legge Regionale 27/12/1978 n°71 modificata ed integrata dall'art.6 della L.R. 31 maggio 94 n°17.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto. Le relative concessioni possono essere ottenute, in base alle indicazioni delle presenti norme, unicamente dai proprietari, concedenti o conduttori di licenza, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che, ai sensi delle leggi vigenti hanno rispettivamente acquisito il diritto di sostituirsi al proprietario nella esecuzione delle opere oggetto della licenza stessa.

La richiesta di nuove costruzioni di attrezzatura dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni loro e dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'azienda ed ai suoi programmi produttivi.

Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento. Per gli allevamenti suinicoli il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

3 - Destinazione d'uso ammesse:

a) residenze;

b) edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della L.R. n° 71/78 e succ.ve modifiche.

4 - Si applicano per queste zone i seguenti indici e parametri:

a) indice di utilizzazione fondiaria mq/mq;

nelle abitazioni 0,01;

nelle attrezzature 0,05;

b) indice di fabbricabilità fondiaria:

per abitazioni mc./mq.0,03;

c) altezza massima metri 7,50, salvo per volumi tecnici, silos ed affini;

d) distanza minima dai confini: in aderenza, con assenso del confinante; in caso di pareti finestate non inferiore a mt. 5,00;

esentato dal
pagamento
dell'imposta di
bollo

SI PRECISA

che nel Piano Paesaggistico, approvato con **D.A. n.5040 del 20/10/2017**, pubblicato nella GURS del 16/03/2018, le particelle, **47 e 519**, per una parte, rientrano tra le **“Aree con livello di tutela 3 – art.20 delle N.d.A.” - Paesaggio Locale 19n “Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata”** – art. 39 delle N.d.A..

Ai sensi dell’art.143, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i., a far data dall’approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici del suddetto Piano Paesaggistico.

Il presente certificato, corredato dall’estratto di mappa catastale, Allegato “Unico”, conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

PORTOPALO DI CAPO PASSERO li, 29 DIC, 2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA



E=36100

Particella: 47

